



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 42 della Giunta comunale

OGGETTO: Individuazione spazi e criteri di assegnazione degli stessi per l'esercizio temporaneo di attività economiche in occasione di sagre, manifestazioni ed eventi organizzati nel Comune di Imer.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **tre** del mese di **maggio**, alle ore 17.00, nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Serafini dott. Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Individuazione spazi e criteri di assegnazione degli stessi per l'esercizio temporaneo di attività economiche in occasione di sagre, manifestazioni ed eventi organizzati nel Comune di Imer.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 23.12.2016 con contratto di servizio rep. n. 101 è stato affidato in concessione ad un operatore di zona, la gestione delle strutture sportivo – ricreative del Comune di Imer site in loc. Giare e il pubblico esercizio all'insegna "Bar Sport", quale struttura ausiliaria agli impianti sportivi comunali;
- il contratto di servizio scadeva il 31.12.2020 e successivamente prorogato fino al 30.09.2021;
- in data di 29 ottobre 2021, a seguito di scadenza del contratto di servizio, l'operatore presentava al Suap del Comune di Imer, la comunicazione di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, (ai sensi della Legge 14 luglio 2000 n. 9) dell'esercizio pubblico;
- l'Amministrazione comunale ritiene che la struttura, destinata a pubblico esercizio, necessiti di interventi di manutenzione straordinaria prima di procedere ad una nuova concessione per la gestione dell'attività;
- i tempi di esecuzione dei suddetti interventi non consentono l'apertura della struttura per la stagione estiva 2022.

Considerato che nell'area sportivo-ricreativa comunale adiacente al pubblico esercizio "Bar Sport" oltre alla presenza di un campo da bocce, un campo polivalente e un parco giochi per bambini, vengono effettuate nel periodo estivo, attività sportive, sagre, manifestazioni ed eventi di particolare interesse con lo scopo di creare occasioni di aggregazione e ritrovo sia per residenti che per ospiti.

Visto il calendario degli eventi estivi promossi sul territorio comunale, dalle locali Associazioni Sportive, Culturali e di Volontariato che interessano la zona in questione.

Richiamata la deliberazione Giuntale n. 30, del 27 maggio 2016, con la quale l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere all'interno delle manifestazioni organizzate sul territorio, l'esercizio temporaneo di attività economiche, individuando degli spazi e dei criteri di assegnazione al fine di integrare ed accrescere il successo delle manifestazioni medesime.

Richiamato l'art. 20 bis della L.P. n. 17 del 30.07.2010 che regola l'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, e l'art. 14 della L.P. n. 9 del 14.07.2000 che alla stessa stregua, regola l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari.

Tenuto conto che tali attività temporanee, della durata massima pari a quella dell'evento/manifestazione, sia per la commercializzazione che per la somministrazione sono consentite alle imprese individuali ed alle società, previa presentazione al comune competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività.

Considerato che l'attività temporanea di vendita o di somministrazione in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari può essere svolta su aree

pubbliche o su aree private o in locali aperti al pubblico, previo assenso del proprietario delle aree private o del locale, nel limite degli spazi individuati dal comune e con le modalità stabilite dallo stesso e considerato che l'efficacia della SCIA è subordinata alla preventiva concessione degli spazi.

Ritenuto di dover individuare una zona nell'area in questione, da concedere ad operatori e/o associazioni che ne facciano richiesta, per l'attività di somministrazione temporanea durante gli eventi estivi onde sopperire alla mancanza, causa chiusura, dell'esercizio pubblico "Bar Sport".

Ritenuto pertanto di integrare, con il presente provvedimento gli spazi per l'esercizio temporaneo di attività commerciali o di somministrazione in occasione di manifestazioni, eventi ecc. già precedentemente individuate con deliberazione giuntale n. 30, del 27.05.2016.

Constatato che l'area destinata a parcheggio pubblico adiacente alla zona sportiva in loc. Giare, , soddisfa appieno i requisiti sopra richiamati, vista anche la presenza di servizi igienici da poter mettere a disposizione del pubblico durante gli eventi estivi sulle pp. ed. 840 - 841 per una superficie di circa 350 mq, come precisamente individuata nel prospetto allegato al presente provvedimento.

Ritenuto pertanto di assegnare tale area ad operatori e/o associazioni che presenteranno richiesta per esercitare, durante gli eventi estivi l'attività temporanea ai sensi dell'art. 20 bis della L.P. 30.07.2010 o dell'art. 14 della L.P. n. 9 del 14.07.2000.

Rilevato inoltre che qualora vi siano più richieste, per la stessa area e per la medesima giornata, si provvederà alla redazione di apposita graduatoria degli assegnatari, con modalità e criteri già individuati nella deliberazione giuntale n. 30 del 27.05.2016, diversamente in presenza di una sola richiesta si procederà all'assegnazione diretta dell'area stessa.

Ritenuto infine di demandare l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, ad atto successivo alla presentazione delle domande di partecipazione agli eventi in argomento.

Evidenziato infine che l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico di cui trattasi solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose o persone derivanti dall'occupazione stessa.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 "Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 29.03.2018.

Vista la deliberazione consiliare n. n. 48, del 28.12.2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024, il Bilancio di previsione 2022/2024 e la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Imer.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, una nuova area di circa 350 mq. sulle p. ed. n. 840 – 841, da destinare all'esercizio temporaneo di attività economiche ai sensi dell'art. 20 bis della L.P. n. 17 del 30.07.2010 e dell'art. 14 della L.P. n. 9 del 14.07.2000 ad integrazione delle aree precedentemente individuate dall'Amministrazione con deliberazione giuntale n. 30, del 27.05.2016, come puntualmente indicata nel prospetto che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare, a successivo provvedimento l'autorizzazione all'occupazione dell'area agli operatori e/o associazioni che ne faranno richiesta o in caso di più istanze, all'operatore e/o associazione in testa alla graduatoria scelti con le modalità ed i criteri già individuati con deliberazione giuntale n. 30 del 27.05.2016;
3. di precisare altresì, tenuto conto delle motivazioni legate all'individuazione dell'area, che saranno accolte solo le richieste presentate ai sensi dell'art. 20 bis della L.P. n. 17 del 30.07.2010, da parte di operatori e/o associazioni che commercializzano prodotti alimentari;
4. di prendere atto che l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico di cui trattasi solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose o persone derivanti dall'occupazione stessa;
5. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018, stante l'imminente arrivo della stagione estiva;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali (CEL) – approvato con L.R. 2/2018;

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, concreto ed attuale, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Serafini dott. Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).